

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce il seguente motivo.

La decisione della Commissione europea, resa nota con il comunicato stampa del 21 settembre 2021, di acquistare ulteriori 100 robot, ancorché l'accordo quadro fosse divenuto inefficace, viola il principio del diritto dell'Unione della legalità dell'azione amministrativa, sancito nel diritto primario dal combinato disposto dell'articolo 263, secondo comma, e dell'articolo 264 TFUE.

Nella causa C-23/20 ⁽¹⁾ la Corte di giustizia ha dichiarato che l'accordo quadro esaurisce i suoi effetti con il raggiungimento del limite massimo stabilito nel bando di gara. La decisione della Commissione europea di acquistare attualmente, sulla base dell'accordo quadro stipulato con la società UVD Robots APS per la fornitura di un numero massimo di 200 robot con funzioni di disinfezione, ulteriori 100 robot con funzioni di disinfezione viola quindi l'articolo 49 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ⁽²⁾, il combinato disposto dell'allegato V, parte C, numeri 7, 8 e 10, lettera a), e dell'articolo 33 della suddetta direttiva, nonché i principi di parità di trattamento e di trasparenza sanciti dall'articolo 18, paragrafo 1 di tale direttiva.

⁽¹⁾ Sentenza del 17 giugno 2021, Simonsen & Weel, C 23/20, EU:C:2021:490.

⁽²⁾ GU 2014, L 94, pag. 65.

Ricorso proposto l'8 novembre 2021 — Kaczorowska/EUIPO — Groupe Marcelle (MAESELLE)

(Causa T-718/21)

(2022/C 2/72)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Katarzyna Kaczorowska (Varsavia, Polonia) (rappresentante: P. Kurcman, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Groupe Marcelle Inc. (Lachine, Quebec, Canada)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo «MAESELLE» — Domanda di registrazione n. 18 130 823

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 settembre 2021 nel procedimento R 671/2021-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- annullare la decisione della divisione di opposizione del 15 febbraio 2021 nel procedimento di opposizione n. B 3 108 698 relativamente a tutti i beni e i servizi rispetto ai quali è stata accolta l'opposizione;
- rinviare il caso dinanzi all'EUIPO, affinché quest'ultimo possa riformare la decisione nel merito e registrare il marchio controverso relativamente a tutti i beni e i servizi designati, fatti salvi quelli incontestati;
- condannare l'EUIPO alle spese relative ai procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione, alla commissione di ricorso e al Tribunale.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ordinanza del Tribunale del 29 ottobre 2021 — LF/ Commissione**(Causa T-178/21) ⁽¹⁾**

(2022/C 2/73)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 206 del 31.5.2021.
